

IL BILANCIO DEGLI INTERMEDIARI NON IFRS

RELAZIONE CONCLUSIVA SULL'ANALISI D'IMPATTO

Agosto 2016

L’emanazione da parte della Banca d’Italia degli schemi e delle regole di compilazione dei bilanci degli intermediari che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS presenta ridotti margini di discrezionalità e, conseguentemente, limitati profili da considerare ai fini di una valutazione di impatto. In particolare, non sono oggetto di analisi le regole che disciplinano le informazioni richieste in attuazione della disciplina europea in materia (cfr. Direttiva 86/635/CEE e Direttiva 2013/34/UE) – ovvero gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, le Parti B e C e le Sezioni, diverse dalla Sezione 1, della Parte D di nota integrativa contenenti dettagli ulteriori su tali schemi e altre informazioni. In questi casi, infatti, le regole emanate rappresentano un mero recepimento di norme sovraordinate.

Sono invece oggetto di valutazione di impatto le norme che disciplinano le informazioni da produrre ai fini della Parte D, Sezione 1 della nota integrativa. Si tratta di norme che mirano ad acquisire informazioni specifiche sugli operatori del microcredito e sui confidi minori, stante la necessità di cogliere aspetti peculiari dell’operatività di soggetti con attività fortemente specializzata e tenuto conto del fatto che la disciplina europea fa riferimento all’operatività degli enti creditizi e finanziari in generale.

A fronte della contenuta discrezionalità consentita dal quadro normativo, sono state individuate le seguenti opzioni regolamentari:

- **opzione 1.** Compilazione della sezione I della Parte D della nota integrativa a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016, ad eccezione dei dati di flusso che sarebbero prodotti a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017 (opzione che si propone all’industria nell’ambito della consultazione);
- **opzione 2.** Compilazione dell’intera sezione I della Parte D della nota integrativa a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017. Per il bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016 la sezione I potrebbe essere compilata in forma libera – senza far riferimento alle tabelle – con esclusione dei dati di flusso.

Le opzioni individuate differiscono nella tempistica di implementazione degli schemi ma non nel loro contenuto. Le informazioni specifiche richieste, infatti, sono strettamente connesse con l’operatività degli intermediari destinatari e rappresentano un’informativa minima per gli utilizzatori dei loro bilanci; attraverso esse è possibile rafforzare quella trasparenza informativa che assume importanza anche in considerazione dell’assenza di una vigilanza prudenziale analoga a quella applicata ad altre categorie di intermediari. Diversi sono gli *stakeholders* interessati all’operatività di questi intermediari: finanziatori pubblici o privati (ad es. Stato, Regioni, Camere di commercio); soci effettivi, banche, che trovano nel bilancio una fonte informativa privilegiata sulla gestione dei fondi da parte di tali operatori.

Possono trarre beneficio da queste maggiori informazioni anche gli intermediari, in termini di maggiore consapevolezza dei rischi assunti e di maggiore capacità competitiva. Il miglioramento dell’informativa resa promuove infatti le relazioni fiduciarie con le banche e favorisce i processi decisionali dei soggetti che

allocano fondi presso i confidi. Tali effetti a loro volta si traducono in benefici per le imprese affidate.

Sotto il profilo dei costi, la produzione di un'informativa di dettaglio quale quella della sezione in discorso può richiedere investimenti volti ad adeguare i sistemi informativi e i processi interni di produzione delle informazioni. L'entità degli effetti dipenderà nello specifico dalle caratteristiche dei soggetti destinatari, in termini di dimensioni e strutture organizzative. Da questo punto di vista, la previsione di una diversa tempistica di implementazione dei nuovi schemi mira a considerare le eventuali difficoltà di adeguamento.

La valutazione della preferibilità delle due opzioni sopra descritte ha beneficiato dei contributi ricevuti nel corso della consultazione da parte di intermediari, associazioni e altri soggetti, conoscitori della realtà dei confidi minori.

Sono state di fatto rappresentate istanze di segno diverso: da un lato, è stata evidenziata la preferibilità dell'opzione 1 in quanto soluzione che consentirebbe di anticipare i tempi per la riduzione del gap informativo tra confidi vigilati e confidi minori, così da promuovere la maggiore *accountability* di questi ultimi. Tale maggiore *accountability* favorirebbe gli intermediari, per la maggiore capacità di competere sul mercato delle garanzie, nonché i terzi (tra essi i soggetti pubblici che erogano fondi, per i quali migliorerebbe il processo decisionale di allocazione). Con questa opzione si anticiperebbe il processo di convergenza tra confidi di diversa dimensione attraverso la maggiore confrontabilità delle informazioni prodotte.

Dall'altro lato, è stato rappresentato il rischio di elevato impatto connesso ai processi interni di adeguamento e alla loro potenziale elevata onerosità.

Ferma restando la necessità di fornire l'informativa in oggetto, si ritiene che una possibile soluzione, volta a contemperare le diverse istanze e a conseguire il migliore equilibrio costi-benefici, possa essere rappresentata dalla previsione di richiedere l'invio delle informazioni di nota integrativa a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, riconoscendo nel contempo agli intermediari eventualmente interessati la possibilità di inviare le stesse informazioni anche prima e cioè con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2016.